



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



Consiglio
regionale
della Calabria



DELIBERA N. 11/DEF.

XXX VUOTO / TIM (KENA MOBILE) (GU14/566945/2022)

Corecom Calabria

IL COMITATO nella riunione del 23/05/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto il 14 dicembre 2022, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.Re.Com Calabria, in data 14- 21 febbraio 2023;

VISTA l'istanza di XXX VUOTO del 22/11/2022 acquisita con protocollo n. 0331812 del 22/11/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato la mancata fornitura del servizio (voce e Internet). In particolare, ha rappresentato in ricorso: *“E' stato interrotto il servizio di telefonia fissa ed il collegamento ad Internet dapprima per 4 giorni dal 27/09/2022 al 30/09/2022 e successivamente il 05/10/2022, impedendoci di svolgere la ns. attività di rimessaggio, sosta e riparazione di imbarcazioni da diporto, etc”*.

Sulla base di detta rappresentazione, l'istante ha richiesto il risarcimento del: *“danno che è stato provocato all'Azienda è quantificabile, in seconda battuta, ad € 2.000,00”*.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione è stato espletato l'8 novembre 2022.

2. La posizione dell'operatore

Nel rispetto dei termini procedurali, la resistente ha fatto pervenire la propria memoria difensiva, con documentazione in allegato, in cui ha rilevato che dalle verifiche effettuate negli applicativi in uso all'operatore è emerso che: *“... la linea 098179XXX oggetto del presente procedimento risulta intestata a CASA XXX XXX XXX (C.F: 0000002992490XXX)”*.

In ordine al guasto della linea, ha rappresentato che: *“dalle verifiche effettuate sui sistemi di rete, risulta che nell'anno 2022 sono stati gestiti n. 6 TT sulla linea 098179XXX, di cui n. 2 nei mesi di settembre e ottobre. Tutti i TT sono stati correlati a Master, in quanto i disservizi hanno interessato numerosi clienti della zona”*, allegando, ai fini probatori, le relative schermate. In aggiunta, riguardo il malfunzionamento del servizio, ha messo in rilievo che: *“... tutte le segnalazioni di guasto sono state prontamente gestite e risolte lo stesso giorno o al massimo entro pochi giorni e riguardano guasti plurimi che (...) hanno interessato numerosi clienti della zona interessata. Le segnalazioni relative al disservizio oggetto del presente procedimento, aperte in data 27/09/2022 e 05/10/2022, risultano anch'esse prontamente gestite e risolte. A conferma di ciò, si specifica che in data 30/09/2022 sono state effettuate le dovute verifiche tecniche che hanno confermato la risoluzione del guasto e il corretto funzionamento dell'impianto”*.

Sulla base di tali circostanze, ha chiesto il rigetto dell'istanza.

3. Motivazione della decisione

La domanda dell'istante non può essere accolta per la seguente ragione, assorbente di ogni altra. Risulta in atti che l'istanza di definizione presentata dal Sig. Vuoto XXX. è

stata depositata in data 22 novembre 2022. Risulta, altresì, dalla visura camerale agli atti dell'Ufficio (dati estrapolati dalla banca nazionale, registro imprese) che la società Casa xxx xxx è stata cancellata dal registro delle imprese in data 20 marzo 2019, quindi, in data antecedente sia alla proposizione dell'odierna istanza, sia a quella per il tentativo obbligatorio di conciliazione (UG 554474/2022).

Alla luce del quadro normativo (art. 2495 cod. civ.) e delle interpretazioni fornite dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 665/2014 e SS.UU. n. 6070/2013) è pacifico che una società cancellata dal registro delle imprese è estinta e non più esistente. Di conseguenza, una società cancellata, perché estinta, è priva della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio e non può intraprendere o subire utilmente alcuna azione giudiziaria, né può avanzare pretese o essere utilmente diffidata estragiudizialmente. A seguito della cancellazione non vi è più alcun patrimonio sociale, perciò, diviene impossibile per chiunque agire in nome e per conto della società, essendo automaticamente cessate tutte le cariche e/o qualifiche. Difatti, l'art. 2495 del cod. civ., rubricato "Cancellazione della società", nella formulazione conseguente alla modifica apportata con il D. lgs. n. 6/2003, prescrive che, con la cancellazione dal registro delle imprese, resta "ferma ... l'estinzione della società". La cancellazione di una società dal registro delle imprese – che nel regime precedente la riforma del 2003 si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora tutti i rapporti giuridici che ad esso facevano capo non fossero stati definiti – adesso è da considerarsi produttiva dell'irreversibile effetto estintivo della società stessa. Nell'ambito del dibattito dottrinario e giurisprudenziale sviluppatosi dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in ordine alla nuova formulazione dell'art. 2495 c.c., un contributo di chiarezza, rispetto alle sorti delle obbligazioni di credito e debito facenti capo alla società estinta, l'ha fornito la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Pertanto, appare opportuno fare riferimento a questa sentenza per risolvere la questione relativa all'eventuale successione nelle domande avanzate in questa sede da un ex socio della società estinta. In questa sentenza le Sezioni Unite hanno affermato che: *"qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) sotto il profilo passivo – e, quindi, quanto ai debiti della società –, le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) sotto il profilo attivo – e, quindi, quanto ai crediti della società –, si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i crediti certi e liquidi e i beni, anche se non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi"*.

Sulla scorta di tali principi, venendo al caso di specie, si rileva che l'ex socio della società CASA XXX XXX non ha titolo per "sostituirsi", in questo procedimento, alla società cessata, per far valere le domande avanzate con l'istanza di definizione, in primis, perché si configurano come delle mere "pretese di credito" e in secundis perché la società risulta già estinta alla data di presentazione dell'istanza per il tentativo obbligatorio di

conciliazione, come risulta dalla visura camerale agli atti di questo Ufficio. Giacché, la legittimazione attiva/passiva è una delle condizioni fondamentali dell'azione che deve sussistere al momento della proposizione della domanda, il difetto di legittimazione processuale in capo all'odierno ricorrente alla data del deposito dell'istanza di definizione comporta l'improcedibilità della domanda.

PRESO ATTO della proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Dott. Maurizio Priolo, resa ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni;

UDITO il Presidente, nell'odierna seduta, il Comitato all'unanimità

DELIBERA

Articolo 1

1. L'improcedibilità dell'istanza presentata dal Sig Vuoto XXX, nei confronti della società Tim (Kena Mobile).

2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità e del Co.re.com.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

Reggio Calabria, 23 maggio 2023

IL PRESIDENTE

Avv. Fulvio Scarpino

Firmato digitalmente da

Fulvio Scarpino

CN = Fulvio Scarpino
SerialNumber =
TINIT-SCRFLV67A03C352X